

Il concetto di neutralità

Il Messaggio del Consiglio Federale concernente l'adesione della Svizzera all'ONU ha sormontato lo scoglio delle due camere e attende il verdetto decisivo della votazione popolare prevista per il prossimo mese di marzo.

Per una corretta interpretazione del dibattito politico, le commissioni culturali del Liceo di Lugano 2 e della Scuola tecnica superiore hanno organizzato per gli studenti delle classi terminali un pomeriggio di studio sul tema, comprendente un'introduzione sul concetto di neutralità del dott. Guido Marazzi e un dibattito politico con due voci opposte: quella a favore, dell'on. Dario Robbiani e quella contraria all'adesione dell'on. Giovan Maria Staffieri.

Del dibattito diremo solo che è stato vivace e ha coinvolto la partecipazione interessata degli studenti: l'on. Robbiani ha insistito sulla vocazione storica internazionale della Svizzera e sulle caratteristiche della politica estera; l'on. Staffieri ha per contro messo in evidenza alcuni pericoli legati al diritto di veto del consiglio di sicurezza, alle sanzioni economiche e alla conseguente necessità di un ruolo attivo e non sempre neutrale per il nostro paese.

Il Consiglio Federale pone la questione della neutralità permanente in termini problematici, allorché, nel Messaggio (p. 52), afferma:

«Anche se è impossibile scartare totalmente, in circostanze eccezionali, taluni rischi per la politica di neutralità, occorre tuttavia non sopravvalutarli. Non v'è politica estera senza rischi. L'unica questione proponibile è quella a sapere se tali rischi restano entro limiti accettabili e controllabili».

Al fine di precisare il senso di tali «limiti», al di là dei quali il discorso relativo all'adesione non è più né accettabile, né controllabile, il dott. Marazzi ha esposto agli studenti la seguente relazione.

È opportuno, in primo luogo, delineare i contenuti generali del concetto di neutralità che, nell'accezione corrente, designa l'atteggiamento di non intervento in un conflitto a fianco dell'uno o dell'altro di due contendenti.

In che cosa consista la «neutralità» secondo il diritto internazionale, ce lo indica la «V convenzione dell'Aia», del 18 ottobre 1907, che non è ancora formalmente decaduta, nonostante le due guerre mondiali e le numerose violazioni che ne sono conseguite. Essa prescrive che lo Stato neutro deve astenersi da ogni atto d'ostilità contro un belligerante; gli è inoltre vietato di fornire truppe alle parti in conflitto o di mettere il proprio territorio a loro disposizione per la condotta delle operazioni; infine è obbligato a difendere l'invulnerabilità del proprio territorio con tutti i mezzi di cui dispone e all'uopo deve, se occorre, far uso della sua forza militare.


La definizione appare però subito ampiamente insoddisfacente (cioè superata) se solo si pon mente ai problemi nuovi connessi con l'evoluzione tecnologica, imprevedibili nel 1907. Per esempio: lo spazio stratosferico (utilizzato da taluni razzi e dai satelliti) è incluso nel concetto «classico» di territorio e relativo spazio aereo atmosferico? E ancora: secondo quali parametri può essere operata una distinzione tra materie ad uso bellico diretto e tecnologia di supporto o prodotto scientifico?

Due sono i tipi di neutralità conosciuti dal diritto internazionale. Il tipo più riduttivo è la «neutralità occasionale», che rappresenta la situazione giuridica di uno stato che, di fatto, non partecipa ad un conflitto scoppia- to tra altri stati. Essa, dichiarata volta per volta, impegna il dichiarante a rispettare le condizioni di neutralità indicate prima, ma non a conservare indefinitamente il proprio status di neutrale, che può perfino attenuarsi fino alla pura condizione di «non bellige-

ranza», cioè a un semplice impegno a non compiere atti di guerra *diretti*, senza escludere il sostegno *indiretto* ad una delle due parti in conflitto (ad es. all'inizio della II guerra mondiale: l'Italia in un campo, gli Stati Uniti nell'altro).

La neutralità occasionale può, per la verità, assumere anche una dimensione rafforzata, quella oggi conosciuta con il termine di «non allineamento», che consiste nell'estraniarsi da ogni blocco politico o alleanza militare, così da consentire allo Stato che l'adotta di rimanere padrone del proprio corso politico, senza subire l'influsso dell'attrazione dell'uno o dell'altro dei blocchi contrapposti (Conferenza degli stati non allineati, dalla Jugoslavia all'India). Dimensione «rafforzata» solo per la componente temporale (perché il «non allineamento» di regola si prolunga nel tempo), non in quella «sostanziale» della neutralità, perché il

Il 20 novembre 1815 viene sancito a Parigi «un riconoscimento formale e autentico della neutralità permanente della Svizzera».



«non allineamento» condivide con la «non belligeranza» la mancanza di una esplicita rinuncia a partecipare, in mutate circostanze, ad un conflitto.

Il tipo più complesso e formalmente perfetto di «neutralità» è quella «perpetua».

Lo stato perpetuamente neutro ha scelto una volta per tutte di astenersi da qualsiasi conflitto armato futuro (ad esclusione della difesa del proprio territorio) ed ha ottenuto dagli altri stati il riconoscimento (o la garanzia) di questa sua decisione. Obbligatosi a restare neutro in ogni circostanza, lo Stato perpetuamente tale deve fare tutto quanto occorre per essere costantemente in grado di rispettare il diritto di neutralità, qualora scoppiasse un conflitto: deve astenersi segnatamente dall'assumere impegni internazionali i quali, in caso di conflitto, gli impedirebbero d'attenersi ad una neutralità rigorosa; ha inoltre il dovere di praticare una politica estera che non ingeneri dubbio alcuno sulla sua volontà di rimanere neutro, in altri termini deve, già in tempo di pace, condurre innanzi una politica affidabile di neutralità, la cui messa in opera è tuttavia lasciata alla sua discrezione.

È la condizione della Svizzera, che ha lentamente maturato (come vedremo) questa sua opzione nel sei e settecento, per ottenere poi la garanzia internazionale a Vienna il 20 marzo 1815 e a Parigi nel successivo autunno; garanzia riconfermata dal trattato di Versaglia del 28 giugno 1919 e dai disposti paralleli del 19/20.

Definendo la neutralità svizzera una «opzione» si intende sottolineare che essa non rientra tra gli «scopi della lega svizzera» enunciati dall'art. 2 della Cost. Fed.; è piuttosto (anche nella sua evoluzione storica) un mezzo (insieme con la difesa armata e le misure di sicurezza economica come gli articoli costituzionali sulle misure per il rifornimento del paese in caso di guerra) per sviluppare un sistema generale di sicurezza politica, che (dalla fine del secolo scorso in poi) ha coinvolto anche l'aspetto della partecipazione alle organizzazioni internazionali

pacifiche e della solidarietà verso gli altri popoli (ad es. appoggio e ospitalità alla Croce Rossa, alla Società delle Nazioni, a numerosi uffici di enti collegati con l'ONU).

Ecco perché la Cost. Fed. del 1848, tuttora vigente in versione immutata in questo enunciato, utilizza il termine «neutralità» in due soli passi e in forma indiretta: all'art. 85 §6, nell'elenco delle competenze dell'A.F., nel quale include «le misure per la sicurezza esterna, per il mantenimento dell'indipendenza e della *neutralità* della Svizzera, le dichiarazioni di guerra e le conclusioni di pace», e all'art. 102 §9, nell'elenco delle competenze del C.F., tra le quali figura quella di vegliare «per la sicurezza esterna della Svizzera e per il mantenimento della sua indipendenza e della sua *neutralità*».

Omette per contro *intenzionalmente* di citare la neutralità tra gli scopi della lega, nel fondamentale art. 2, che suona:

«La Lega ha per scopo: di sostenere l'indipendenza della Patria contro lo straniero, di mantenere la tranquillità e l'ordine nell'interno, di proteggere la libertà e i diritti dei Confederati e di promuovere la loro comune prosperità.»

«Intenzionalmente» perché quando la Dieta costituente esaminò questo articolo, il 17 maggio 1848, alla proposta delle delegazioni di Glarona, Zugo e Sciaffusa di includervi anche la difesa della neutralità, la risposta fu un massiccio voto contrario. Solo Uri e Obvaldo si aggregarono ai proponenti. Giustificazione principale (cito dal verbale della seduta) «la neutralità svizzera non era un principio costituzionale o politico che potesse trovare posto in una costituzione federale».

Addirittura, il successivo 31 maggio, quando si discussero le competenze della A.F., Soletta propose lo stralcio della «difesa della neutralità». La proposta venne respinta, ma raccolse ben 11 voti, tra cui quelli di Zurigo e Berna!

Nella nostra massima carta, la Cost. Fed., non figura insomma volutamente l'indicazione esplicita di uno statuto istituzionale di «neutralità perpetua».


Ciò non deve troppo stupire, perché infatti «neutralità» è un concetto destinato a rimanere puramente allo stato di «intenzione» e di «buona volontà» se espresso in forma unilaterale e può concretizzarsi solo se avviene «contrattuale» nei confronti degli altri stati, cioè ne ottiene il consenso; ha quindi collocazioni diverse dalla carta costituzionale, e cioè in specifici trattati internazionali.

Ma soprattutto perché la «neutralità» è uno strumento politico, non uno scopo a sé stante. Come tale è di natura dinamica, da adeguare alla realtà storica e non è pertanto immobilizzabile istituzionalmente, come lo è invece il «mantenimento dell'indipendenza», che è perciò appunto esplicitato nell'art. 2 della Cost. Fed.

Questa mia affermazione è confortata dalla autorevole interpretazione del C.F. stesso, che – nel messaggio all'A.F. del 21.12.1981 sull'adesione della Svizzera all'ONU – dichiara testualmente (a pag. 44):

«Sostenere l'indipendenza della patria contro lo straniero» è, in virtù dell'art. 2 della Cost. Fed., la finalità primaria della Conf. Obiettivo principale della politica estera è quindi d'assicurare l'esistenza effettiva della Svizzera, in quanto Stato indipendente, e di provvedere a vigilare affinché essa sia riconosciuta come membro di pieno diritto della comunità internazionale. La neutralità permanente e armata connota sempre, in radice, la politica svizzera di sicurezza; essa non si pone come fine a sé stante, bensì come precipuo mezzo per attuare la finalità primaria della politica di sicurezza, vale a dire l'indipendenza del Paese».

Ma anche da un profilo storico il concetto di «neutralità» è nato e si è sviluppato con il



carattere di elemento sussidiario a quello di «pace tra i confederati» e di «indipendenza», cioè semplicemente quale mezzo per *meglio* conseguire il fine, e dunque sempre adattabile alle circostanze.

* * *

«Pace tra i confederati»: è una dimensione della neutralità svizzera che, benché estranea al discorso di diritto internazionale, non deve essere dimenticata. Proprio la preoccupazione di favorirla fu la molla che sollecitò i nostri antenati ad adottare una politica almeno di prudenza nei rapporti con l'estero. Come d'altra parte è logico, in una nazione composta di genti di stirpe, di religione, di ambito culturale così profondamente differenziati quale è la Svizzera.

Ma anche in tempi più recenti, consolidato il legame federale, la «neutralità perpetua» si è rivelata provvidenziale per evitare spaccature interne. Basti pensare al fossato che divise durante la prima guerra mondiale i confederati alemannici, in gran parte simpatizzanti della Germania, dai romandi filofrancesi; un fossato che inserì pericolose fenditure di diffidenza, rivalità e atteggiamenti

ambigui nello stesso esercito, fino all'alto comando. Basti pensare al profondo malessere spirituale durante la seconda guerra mondiale e negli anni immediatamente precedenti, tra simpatizzanti ed avversari del «nuovo ordine» di stampo nazifascista, cui la mistica elvetizzante ribadita come «difesa spirituale del paese» poneva solo scarso riparo. In quei frangenti la tradizione di «neutralità perpetua» servì non poco ad impedire che le passioni e gli interessi di parte sfociassero in decisioni letali per la sopravvivenza della Confederazione.

Rinuncio ad analizzare più a fondo questo aspetto del problema e a toccare l'altro, contiguo, del rapporto tra libertà di pensiero individuale e limitazioni attinenti lo statuto di neutralità. I miei brevi accenni vogliono solo indurre a ulteriori riflessioni.

È però certo che, se ripercorriamo i secoli della nostra storia precedente la rivoluzione francese, le prime saltuarie indicazioni di consapevolezza che una posizione di neutralità potesse risultare di interesse comune le troviamo riferite all'area di preoccupazioni che noi oggi definiremmo dei «rapporti interni». Gli Abschiede, cioè i deliberati della Dieta, lasciano qua e là intravedere questa tendenza.

Talvolta si tratta di evitare che una interpretazione troppo ardita della sovranità cantonale in fatto di politica estera avesse a turbare i delicati equilibri interni; da qui – per es. – l'invito a qualche cantone affinché abbandonasse o allentasse una determinata alleanza. Talaltra è il problema drammatico dei conflitti religiosi in cui, scontati gli inevitabili sottili giochi delle due parti contendenti – cattolici e protestanti – con l'una o l'altra potenza estera, si tratta di salvare la lega, evitando di essere risucchiati e travolti in un conflitto di dimensioni europee, quale fu per es. la guerra dei trent'anni. Nel '700 vi si aggiunse il problema di impedire che l'abbraccio interessato della monarchia francese, benché gradito da quasi tutti i cantoni, divenisse troppo soffocante.

E fu proprio la Francia, ma quella giacobina, che interruppe bruscamente la consuetudine neutralistica che si era andata via via consolidando in Svizzera. L'invasione del 1798 segna l'inizio di un periodo di «non neutralità» anche formalizzata. Il trattato di alleanza con la Francia del 19 agosto 1798 recita infatti all'art. 11 «Il y a dès ce moment entre les deux républiques alliance *offensive et défensive*» e all'art. V «Il sera accordé (alla Francia) le libre et perpetuel usage des deux routes commerciales et *militaires* ecc.». E tutti i successivi tentativi di fragile e screditato governo della «Repubblica Elvetica una e indivisibile» per far riconoscere la neutralità svizzera fallirono.

Come pure si dimostrò irremovibile Napoleone mediatore, che andò anzi aumentando, dal 1803 in avanti, le sue pretese di legami sempre più stretti; fino a ipotizzare, nel 1809, una designazione del suo maresciallo Berthier a «landamano permanente» della Confederazione. E fallì anche nell'autunno del 1813, ormai in rotta Napoleone dopo Lipsia, il disperato tentativo della Dieta fe-

derale di far riconoscere la Svizzera come neutrale dalle potenze alleate vittoriose, le quali invece occuparono il paese.

Fu da questa bufera però che scaturì finalmente da un lato la persuasione, da parte svizzera, che la neutralità perpetua fosse l'unica politica praticabile per il paese, dall'altro la convinzione dei nuovi padroni d'Europa che il riconoscimento di questo statuto di neutralità potesse contribuire al mantenimento di un più stabile equilibrio delle forze in Europa, frapponendo un cuscinetto garantito da tutti, debole ma non inerme, tra l'impero asburgico e la Francia da «restaurare».

Il 20 marzo 1815, le potenze convenute a Vienna dichiarano la neutralità svizzera rispondente all'interesse dell'Europa. Con un atto della successiva conferenza della pace di Parigi, del 20 novembre 1815, (cito il passo centrale) «le Potenze della dichiarazione di Vienna, del 20 marzo, sanciscono un riconoscimento formale ed autentico della neutralità permanente della Svizzera, cui garantiscono il mantenimento e l'inviolabilità del territorio all'interno dei suoi nuovi confini. Le Potenze, mediante il presente atto, riconoscono in forma autentica che la neutralità ed inviolabilità della Svizzera, come pure la sua indipendenza da ogni influsso straniero, rispondono al vero interesse di tutta la politica europea».

Questo atto fu firmato da Francia, Gran Bretagna, Austria, Prussia e Russia; più tardi anche da Portogallo, Svezia e Spagna. Il regno d'Italia, appena costituitosi, vi aderì indirettamente con un paragrafo del suo regolamento con la Francia, del 24 marzo 1860. La Svizzera non ha firmato gli atti del 1815, ma essi incorporano un accordo negoziato tra il delegato svizzero e i rappresentanti delle grandi potenze, che equivale ad una sottoscrizione. Se si ricorda infine che il testo del patto federale del 1815, pure avallato dalle potenze, parla all'art. 2 di una armata federale destinata anche a «sostenere efficacemente la neutralità della Svizzera», resta compiutamente perfezionato, con i requisiti che ho indicato all'inizio, l'atto di nascita dello statuto di «neutralità perpetua armata» ancora oggi vigente.

Detto statuto ci è stato implicitamente confermato dalle potenze firmatarie del trattato di Versaglia del 28 giugno 1919, in un passo dell'art. 435 (cito) «Les Hautes Parties Contractantes, en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les Traités de 1815 et notamment l'Acte du 20 novembre 1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la Paix...», ripetuto anche nell'art. 375 del successivo trattato di Saint Germain; e infine ribadito dalle dichiarazioni del Consiglio della Società delle Nazioni, il 13 febbraio 1920 e il 14 maggio 1938, vincolanti per tutte le nazioni che aderivano a questo ente.

* * *

Definite le caratteristiche giuridiche del concetto di «neutralità perpetua» e tracciate le linee storiche della sua maturazione

per quanto riguarda la Svizzera, mi sembra opportuno – nell'ambito dell'attuale dibattito sull'adesione all'ONU – accennare brevemente alle vicende della partecipazione della Svizzera alla Società delle Nazioni.

La prima guerra mondiale aveva mostrato, con evidenza palmare, quanto pericolosa fosse la vecchia politica di forza nei rapporti interstatali e come ne pregiudicasse lo sviluppo futuro. Già nei primi anni del conflitto i capi di Stato dei principali belligeranti videro la necessità di una nuova organizzazione della politica mondiale; l'eco maggiore l'ebbero tuttavia le dichiarazioni del presidente degli USA, Wilson, sulla necessità di efficaci trattati internazionali a garanzia della pace, recate nel suo messaggio del 22 gennaio 1917 e ribadite dopo l'entrata in guerra del suo Paese.

rezza collettiva. La nuova organizzazione non si poneva quindi come una struttura modificatrice delle basi del sistema politico mondiale, ma come una associazione innanzi tutto intesa a vincere il male cronico della comunità internazionale e cioè la guerra; pertanto essa restava inficiata dalla debolezza di non disporre dei necessari mezzi per influire sulla tradizionale politica di detta comunità.

Il cardine dei rapporti della Società verso gli stati membri era costituito, da un lato, da una serie di principi programmatici ed imprecisi e, dall'altro, da obblighi concreti, concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza. L'articolo 8 stabiliva l'obbligo della limitazione degli armamenti; l'articolo 10 la garanzia dell'integrità territoriale e dell'autonomia politica; gli articoli 12 e 13



1935. Giuseppe Motta (al centro) è presidente della Società delle Nazioni.

Nella conferenza della pace di Parigi (1919), fu formata una commissione per la Società delle Nazioni, presieduta appunto da Wilson, la quale in breve tempo elaborò un disegno di patto presentato poi alla conferenza durante la seduta plenaria del 28 aprile 1919.

Precedentemente, 13 Stati neutrali (tra cui la Svizzera), non rappresentati alla Conferenza, avevano avuto l'occasione di presentare proposte a un sottogruppo della commissione, senza tuttavia grande successo. Il disegno di patto istitutivo della Società delle Nazioni fu approvato dalla Conferenza della pace e quindi recepito nel trattato di Versailles del 28 giugno 1919. Gli stati vincitori ratificarono il relativo disposto (ad eccezione degli USA) e divennero pertanto membri originari. I 13 neutrali, com'erano stati consultati, così furono invitati ad entrare senza riserve nel nuovo ente e la maggior parte (tra cui la Svizzera) fece uso di questa facoltà entro il termine assegnato. Gli scopi vincolanti i membri della Società delle Nazioni consistevano, giusta il preambolo del patto istitutivo, nel promovimento della collaborazione internazionale e nella garanzia della pace tra i popoli e della sicu-

recavano le norme circa i tentativi per dirimere le controversie; l'articolo 14 prevedeva l'istituzione d'una Corte internazionale di giustizia; l'articolo 16, per attuare il divieto di guerra ed aggressione, istituiva la possibilità di azioni coercitive collettive (tra cui sanzioni economiche, finanziarie e militari contro gli inadempienti).

Dal profilo politico, la Società delle Nazioni era marcata dalla contraddizione tra due tendenze: da un lato quella verso la graduale formazione, a partire dall'alleanza dei vincitori e di alcuni neutrali, di un'organizzazione possibilmente universale degli Stati; dall'altro quella, pure congeniale al nuovo ente, verso la sottolineatura dei criteri di legalità, concepiti come necessarie premesse per divenir membri della Società, che tracciavano ferrei limiti ad una ipotetica espansione universale.

Il patto istitutivo della Società delle Nazioni non divenne perciò mai lo strumento d'una comunità dei popoli veramente mondiale: già sin dall'inizio il Senato degli USA rifiutava di seguire il presidente Wilson e di aderire al patto approntato sotto la direzione di questi, cosicché proprio una delle massime potenze contemplate dal testo istitutivo rima-



Autoritratto, [1875]
olio su tela, 50x32
in basso a sinistra: «Autoritratto
Rossi Luigi a 22 anni»
Biolda di Tesserete

Mostra di Luigi Rossi da Milano a Bellinzona

Nell'ambito della Scapigliatura e della pittura fra realismo e simbolismo del tardo Ottocento lombardo, si colloca la figura del pittore *Luigi Rossi* (1853-1923), ticinese di nascita e italiano di formazione.

L'artista - formatosi a Brera, dove con Tallone e Bazzaro fu allievo del maestro Bertini - è presente alle rassegne milanesi dei primi anni Settanta quando espone opere iscritte al filone della cosiddetta pittura di genere, di derivazione induniana.

La piena maturità del Rossi risale al decennio successivo nel corso del quale l'artista esegue una serie di ritratti psicologicamente profondi ed intensi che si collocano nella migliore tradizione scapigliata.

Dal 1885 all'88 Luigi Rossi è a Parigi, dove vive una fortunata stagione quale illustratore di romanzi francesi di scrittori che gli si legano di profonda amicizia: è il caso di Alphonse Daudet - del quale illustra il celebre ciclo dell'eroe tarasconese e la malinconica «Sapho» - e di Pierre Loti, che fu entusiasta delle illustrazioni del Rossi, fini e spirituali nel narrare per immagini la vicenda di «Madame Chrysanthème».

Di ritorno a Milano, l'artista riallaccia i contatti con gli esponenti della scuola lombarda, e in particolare con Luigi Conconi, Emilio Gola e Giuseppe Mentessi. Il periodo migliore della sua versatile produzione si fissa durante gli anni Novanta, prolungandosi sino ai primi del Novecento: a questa altezza cronologica l'artista dipinge opere come «Il mosto» (Galleria Civica d'Arte Moderna di Milano) nelle quali si fondono componenti realiste e simboliche. Risale a questo momento il sodalizio con lo scrittore Gian Pietro Lucini, che traduce in versi alcuni suoi dipinti, come la divagazione simbolista intitolata «Il sogno del pescatore» (Museo di Ginevra). La mostra, con le opere più significative dell'artista - provenienti da collezioni pubbliche e private svizzere e italiane - documenta la fase liberty, scene d'intimità familiare, di vita contadina, paesaggi montani, lacustri, dell'Atlantico e della Sicilia e dell'amata regione della Capriasca.

La rassegna di Luigi Rossi - con il catalogo (edito da Vangelista) che l'accompagna, a cura di Rossana Bossaglia e Matteo Bianchi - è promossa dalla Regione Lombardia (che di recente l'ha ospitata a Palazzo Bagatti Valsecchi a Milano), dal Canton Ticino, dalla Fondazione Pro Helvetia, e si vale del patrocinio della Commissione culturale consultiva italo-svizzera, nell'intento di favorire scambi culturali necessari e spontanei «fra le terre svizzere e italiane della Lombardia», come si legge in apertura di catalogo a firma dell'Assessore regionale Andrea Cavalli e del Consigliere di Stato Carlo Speziali.

La mostra, inaugurata a Bellinzona, alla *Villa dei Cedri*, lo scorso 28 novembre, rimarrà aperta fino al 19 gennaio '86 (da martedì a domenica: 10-12/14-17; lunedì, chiuso).

Bibliografia recente sull'artista

R. BOSSAGLIA-M. BIANCHI, *Luigi Rossi (1853-1923)* - Biografia - Un artista europeo - Rassegna critica - Bibliografia - Catalogo dell'opera - Appendici, Busto Arsizio, Bramante, 1979.

J. SOLDINI, *Tra prudenza e inquietudine: l'opera di Luigi Rossi* - (Milano-Bellinzona), Vangelista, 1985.

R. BOSSAGLIA-M. BIANCHI, *Catalogo della mostra di Luigi Rossi* - (Milano-Bellinzona), Vangelista, 1985.

se estranea all'organizzazione. Per contro, nel 1934, si registrava l'entrata dell'Unione sovietica, ma questa importante adesione non poteva ormai più rivalizzare la Società delle Nazioni che si trovava indebolita dall'uscita della Germania e del Giappone e ridotta in pratica a una alleanza politica tra potenze occidentali.

Il popolo svizzero aveva dato la propria adesione all'entrata nella Società delle Nazioni con il referendum del 16 maggio 1920 (poco più di 400'000 voti favorevoli, contro oltre 300'000 contrari) dopo che le grandi potenze avevano accordato al nostro paese una riserva di neutralità, soprattutto in caso di sanzioni militari.

Questa politica di «neutralità differenziata» fallì però al momento delle sanzioni decretate contro l'Italia in seguito alla guerra di Etiopia, per cui la Svizzera tornò, nel '36, allo stato di «neutralità integrale», ribadito all'inizio della II guerra mondiale.

La Società delle Nazioni in quegli anni dal '35 al '39 era ormai agonizzante, per le defezioni già citate e per l'impotenza dimostrata in occasione dei conflitti preparatori della guerra mondiale (guerra civile in Spagna, guerra d'Etiopia, incorporazione dell'Austria, problema cecoslovacco, ecc.).

Nell'attuale dibattito sulla eventuale adesione della Svizzera all'ONU ci si riferisce spesso alle vicende che contrassegnarono la nostra partecipazione alla Società delle Nazioni.

È bene allora osservare che le difficili condizioni di esercizio della neutralità negli anni trenta non furono condizionate dalla nostra appartenenza alla Società delle Nazioni, ma derivarono sia da oggettive situazioni di rapporti internazionali di forza, sia da orientamenti di politica interna e che la partecipazione della Svizzera alla Società delle Nazioni fu complessivamente utile per consolidare l'immagine del nostro paese all'estero, immagine non poco appannata dalla opinione diffusa di una nemmeno troppo mascherata simpatia per la Germania, durante la I guerra mondiale; essa permise tra l'altro alla Svizzera di dare un contributo importante in occasione di ben 24 trattati di conciliazione, firmati tra le due guerre.

Mi astengo volutamente da valutazioni di opportunità politica che esulano dai fini del mio contributo; mi sembra tuttavia doveroso richiamare, sottolineandolo, il carattere di «mezzo per far politica» e non di «scopo istituzionale», che è insito nel concetto di «neutralità»; da cui deriva, da questo punto di vista, una incontrovertibile ammissibilità di un'adesione del nostro paese ad organizzazioni politiche internazionali.

Ci sembra dunque corretto ritenere, concludendo, che un'eventuale adesione all'ONU non modificherebbe la nostra opzione tradizionale di «politica di neutralità», ma rappresenterebbe solo la scelta di un «diverso modo» di realizzarla. Una scelta sicuramente stimolante, ma anche rischiosa; non più rischiosa tuttavia di quella dell'autoisolamento.

Guido Marazzi